



Allontanamento casa familiare

Che cosa è

La Legge 154/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento penale la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.). Si tratta di una misura cautelare personale e coercitiva, adottata in situazioni di emergenza e di pericolo per la sicurezza di una delle parti coinvolte. La conflittualità deve essere talmente grave da minacciare l'incolumità della persona offesa.

Chi può richiedere il provvedimento?

Il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice di emanare un provvedimento di protezione e allontanamento dal domicilio familiare dell'imputato. Nelle ipotesi più gravi, il giudice può anche prescrivere al soggetto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

In cosa consiste il provvedimento di Protezione

Le disposizioni contenute nell'ordine di protezione contro gli abusi familiari possono:

- imporre la cessazione della condotta lesiva;
- allontanare l'autore delle violenze dalla casa familiare;
- prescrivere che non si avvicini ai luoghi frequentati dal soggetto offeso (luogo di lavoro, domicilio dei parenti, scuola dei figli, ecc.);
- prevedere il pagamento di un assegno periodico a favore dei familiari conviventi, per evitare pregiudizi economici derivanti dall'allontanamento del soggetto che provvedeva al loro sostentamento. Il giudice determina la misura dell'assegno, stabilisce modalità e termini del versamento e può ordinare il pagamento diretto tramite datore di lavoro, con efficacia di titolo esecutivo.

Modifiche normative sopraggiunte dal 2023

A partire dal 2023, il legislatore ha introdotto importanti innovazioni volte a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e a rendere più efficace l'applicazione dell'allontanamento dalla casa familiare.

Con la **Legge 168/2023 ("Legge Caivano")** è stata potenziata la tempestività degli interventi: forze dell'ordine e Pubblico Ministero devono procedere a una **valutazione immediata del rischio** per la vittima, consentendo così l'adozione delle misure cautelari in tempi più rapidi.

La stessa legge ha reso il **braccialetto elettronico** più facilmente applicabile, permettendo al giudice di imporlo **anche d'ufficio**, senza necessità del consenso dell'indagato. È stato inoltre esteso l'ambito dell'**arresto in flagranza differita** ai reati di violenza domestica e di genere, ampliando gli strumenti repressivi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il **D.L. 123/2023**, intervenendo sul "Codice Rosso", ha introdotto ulteriori misure urgenti. Le denunce per violenza domestica devono essere trattate con **priorità assoluta**, e la persona offesa



deve essere ascoltata dal PM e dal giudice **entro tempi molto brevi**. Sono state previste **sanzioni più severe** in caso di violazione dell'allontanamento o del divieto di avvicinamento: l'inosservanza comporta infatti **l'arresto obbligatorio**. Il decreto ha inoltre ampliato l'elenco dei reati che consentono l'applicazione dell'allontanamento, includendo ulteriori fattispecie contro la persona e contro i minori.

Infine, gli aggiornamenti tecnici dell'**art. 282-bis c.p.p.** nelle versioni 2022–2024 hanno chiarito alcuni aspetti applicativi della misura. Sono stati definiti meglio i criteri relativi alle **modalità di visita** autorizzabili dal giudice, soprattutto quando l'indagato è genitore; è stato ampliato l'elenco dei **luoghi tutelati** dal divieto di avvicinamento, includendo tutti i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa; e si è posta maggiore attenzione alla **compatibilità della misura con le esigenze lavorative** dell'indagato, senza però compromettere la sicurezza della vittima.

Riferimenti legislativi

- Legge 154/2001
- Art. 282-bis c.p.p.
- Legge 168/2023 ("Caivano")
- D.L. 123/2023 (rafforzamento Codice Rosso)

Scheda aggiornata al 16.02.2026 B.B.